



Camera di Commercio  
Alessandria



Camera di Commercio  
Asti

## **IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

*CODICE ATECO 81.30: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).*

### **INFORMATIVA**

#### **PREMESSA NORMATIVA**

**Dal 25 agosto 2016**, con l'entrata in vigore della legge n. 154/2016, l'esercizio dell'attività economica di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi" è stato regolamentato e assoggettato alla **preventiva dimostrazione** del possesso di adeguate capacità professionali.

La norma stabilisce che l'attività possa essere esercitata:

- a. dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005;
- b. da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, demandando alle Regioni la disciplina delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato.

Con l'Accordo concluso il 22 febbraio 2018 in Conferenza Unificata Stato-Regioni, recepito dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta (D.G.R.) del 12 aprile 2019 n. 39-8764, sono stati disciplinati i **corsi regionali di formazione** per la qualifica di "Manutentore del verde".

Il percorso formativo per ottenere la qualificazione di manutentore del verde è di 180 ore, di cui almeno 60 ore di attività pratiche, come definito dallo standard formativo, inclusivo dell'esame finale.

La suindicata D.G.R. peraltro individua i "casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo e del relativo esame" (punto 11) dell'allegato A).

In particolare, **oltre ai soggetti iscritti nel registro ufficiale dei produttori** di cui all'art. 20, comma I, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- a. i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde - ADA 1.242.806 e ADA 1.242.805 del Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali consultabile al seguente link:  
[https://atlantelavoro.inapp.org/repertorio\\_nazionale\\_qualificazioni.php](https://atlantelavoro.inapp.org/repertorio_nazionale_qualificazioni.php)  
*Attualmente per la Regione Piemonte i profili riconducibili alle ADA sono i seguenti:*
  - *Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi*
  - *Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici*
  - *Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura*
  - *Operatore specializzato in giardinaggio e ortofrutticoltura.*
- b. i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- c. i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- d. i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- e. gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

- f. i soggetti in possesso di una qualifica pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR di cui alla lett. a) ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- g. i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (*IeFP*);
- h. con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, (e cioè iscritte al 25/08/2016) al Registro delle imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00 anche come codice secondario) le seguenti figure:
  - il titolare
  - il socio con partecipazione di puro lavoro
  - il coadiuvante
  - il dipendente
  - il collaboratore familiare dell'impresa

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, ovvero la data di stipula dell'accordo Conferenza Stato- Regioni, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA. La richiesta corredata dalla specifica documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato - Regioni del 22/02/2018 e pertanto entro il 22/02/2020.

L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa;

- i. i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, con deliberazione n. 8 del 18/07/2019 ha dettato le Linee Guida per manutentori di aree verdi, quali prime indicazioni operative della DGR del 12 aprile 2019 n. 39-8764.

**Tutte le imprese operanti nel settore della manutenzione del verde pubblico e privato, devono pertanto essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, come sopra illustrata. Ciò comporta che ciascuna impresa dovrà comunicare, entro il 22/02/2020 al Registro delle Imprese, attraverso una pratica ComUnica, il nominativo di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti in argomento. Se trattasi di impresa artigiana la pratica deve essere una pratica ComUnica Artigiana**

Al riguardo si ritiene opportuno fornire indicazioni più specifiche con riferimento alle seguenti casistiche:

#### **CASI DI ESENZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (punto 11. lettera h) dell'allegato A)**

- a) **Imprese iscritte alla data del 25/08/2016 e ancora in attività CON CODICE ATECO 81.30.00 (anche come codice secondario) che siano in grado di dimostrare un'esperienza almeno biennale maturata alla data del 22/02/2018**

**Tali imprese devono presentare al Registro delle Imprese, entro il 22/02/2020, una pratica telematica di Comunicazione Unica per la nomina di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti previsti. Il soggetto nominato quale responsabile tecnico entro il 22/02/2020 mantiene l'idoneità anche in caso di cambio dell'impresa presso cui opera. **L'idoneità acquisita non si perde.****

**Sarà possibile nominare anche più di un responsabile tecnico** in possesso dell'idoneità. Il responsabile tecnico così nominato potrà quindi far valere l'idoneità acquisita anche presso altre imprese (*esempio: il*

*coadiuvante che rileva l'azienda del padre), evitando di dover dimostrare il possesso di un titolo di studio idoneo.*

**b) Imprese iscritte alla data del 25/08/2016 e ancora operative che svolgono l'attività di manutentore aree verdi CON CODICE ATECO DIVERSO DA 81.30.00 che siano in grado di dimostrare un'esperienza almeno biennale maturata alla data del 22/02/2018**

Tali imprese **devono presentare entro il 22/02/2020**, una **pratica telematica di Comunicazione Unica diretta all'Agenzia Entrate** (per l'aggiunta/variazione del codice ateco 81.30.00 con efficacia retroattiva al 22/02/2016) e al Registro delle Imprese producendo l'assicurazione INAIL e le fatture (almeno due per anno) che documentino lo svolgimento dell'attività. **Il termine del 22/02/2020 è perentorio.**

## ULTERIORI CASISTICHE

**1) Imprese iscritte dopo il 22/02/2016 e sino al 25/08/2016**

Tali imprese, non avendo maturato due anni di attività e quindi di esperienza biennale al 22/02/2018, possono dimostrare, a concorrenza e fino al raggiungimento dei due anni, ogni forma di esperienza lavorativa nel settore (*es: il titolare che prima lavorava come dipendente*).

In caso contrario sono tenute a frequentare il corso, salvo il riconoscimento di crediti formativi che consentano di sostenere direttamente l'esame, sempre necessario.

**2) Imprese iscritte dopo la data del 25/08/2016 e fino al termine del 22/02/2020 con codice Ateco 81.30.00 anche come codice secondario**

Per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 25/08/2016 **non opera il regime di esenzione** di cui alla lett. h) del punto 11 della D.G.R. e pertanto **il responsabile tecnico deve essere in possesso di un titolo idoneo** (*corso di formazione di 180 ore o titoli elencati nel punto 11 lett. da a) a g) e lett. i).*

L'Ufficio Registro Imprese - Imprese Artigiane **nel periodo transitorio fino al 22/02/2020** continuerà ad **iscrivere** le imprese che iniziano l'attività in oggetto, richiedendo la **presentazione della dichiarazione di impegno** alla nomina, entro tale data, di un soggetto in possesso di idoneità.

**3) Nuove iscrizioni a partire dal 22/02/2020**

Le imprese che inizieranno l'attività a partire dal 22/02/2020 dovranno **individuare fin da subito un responsabile tecnico** facente parte dell'organico dell'impresa in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge.

## INFORMAZIONI

La deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 12 aprile, 2019, n.39-8764 e la delibera n. 8 del 18/07/2019 adottata dalla Commissione regionale per l'Artigianato (*linee guida*) possono essere consultate sia sul sito della Camera di Commercio di Alessandria che su quello della Camera di commercio di Asti alla pagina "Manutenzione aree verdi".

**Per eventuali comunicazioni e/o richieste di informazioni si invita a contattare i seguenti indirizzi e-mail**

- CCIAA Alessandria: [registroimprese@al.camcom.it](mailto:registroimprese@al.camcom.it) o [artigiani@al.camcom.it](mailto:artigiani@al.camcom.it) o rivolgersi al numero telefonico 0131 313239;
- CCIAA ASTI : [info.ri@pec.at.camcom.it](mailto:info.ri@pec.at.camcom.it) o rivolgersi al n. telefonico 0141 535105.